



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE PER IL LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 845/78 "Legge-Quadro in materia di Formazione Professionale";

VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'art. 1 del decreto legislativo del 09 novembre 2007 n. 206, che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al

titolare di tali qualifiche di esercitare, nello Stato membro di origine la professione corrispondente;

VISTA la legge 13.11.2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 concernente l'“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

VISTO il D.P.C.M. del 27 luglio 2011, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, al Cons. Paola Paduano;

VISTO il D.P.R. del 7 aprile 2011, n. 144, “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” ed, in particolare, l'art.6 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro;

VISTO l'art 5 comma 1 lett. l) dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1 lettere a), b) e c);

VISTA l'istanza con la quale la Signora Martino Sarah, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del Diploma di “Staatlic Anerkannte Kosmetikerin” conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

CONSIDERATO che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett.b), del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

VISTO in relazione al disposto dell'art. 16 comma 5, del decreto legislativo n. 206/07, il precedente provvedimento di riconoscimento del Decreto Direttoriale n. 243/I/10 del 1/09/2010, avente per oggetto un titolo di formazione professionale identico a quello presentato dalla signora Martino Sarah;

PRESO ATTO che la differenza sostanziale nella formazione professionale, relativa ad alcune discipline non contemplate nel programma d'esame previsto nel percorso formativo



tedesco rispetto alla formazione italiana, non compensata dall'esperienza professionale, si rende necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa come per il caso precedente, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali nel settore dell'estetica, secondo quanto stabilito dalla Legge nazionale 1/90;

VISTA la nota del 24/02/11, con la quale la Signora Martino Sarah ha esercitato il diritto di opzione di cui all' art. 22 comma 1 del decreto legislativo n. 206/07, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

CONSIDERATO che per la realizzazione della prova d'esame, con D.D. n. 107/I/2011 del 24/03/2011 ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 206/07, è stato chiesto alla Regione Abruzzo, ove la richiedente è residente, di effettuare l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla Regione stessa, al fine di accertare le conoscenze professionali della richiedente;

VISTA la nota della Regione Abruzzo, prot. n. 173235 del 22/08/11, attestante il superamento della prova d'esame davanti alla commissione esaminatrice;

DECRETA

Il titolo professionale di " Staatlic Anerkannte Kosmetikerin", rilasciato il 30/03/2010, dall'Istituto Professionale "B. Bruggestrat" di Stoccarda (Germania), alla Signora Martino Sarah, nata a Reutlingen (Germania) il 2 settembre 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Estetista", in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 OTT. 2011



Cons. Paola Paduano

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]